

STATUTO

Articolo 1 Denominazione e Sede

L'associazione denominata “**Associazione Italiana Avvocati dello Sport**” fondata in Roma con atto costitutivo del 6 Settembre 2013, ha sede legale in Nocera Inferiore (Sa), Cap 84014 alla Via Giovanni Pascoli n. 54 e sede istituzionale in Roma in via Flaminia, 79.

La sede istituzionale è modificabile con delibera del Consiglio Direttivo che decide a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti alla riunione del Consiglio Direttivo, e provvede sui conseguenti adempimenti di carattere amministrativo. La sede legale è modificabile con delibera del Consiglio Direttivo che decide all'unanimità, e provvede sui conseguenti adempimenti di carattere amministrativo.

Articolo 2 Oggetto e Scopo

L'Associazione Italiana Avvocati dello Sport è un'associazione di rappresentanza e di categoria di Avvocati specializzati in Diritto dello Sport ed è aperta all'adesione di Avvocati e Praticanti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente Statuto.

Essa ha carattere volontario ed opera sul territorio nazionale e internazionale.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Le cariche associative previste nel presente Statuto sono svolte gratuitamente e non prevedono forma alcuna di retribuzione.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione ha lo scopo di:

- favorire l'esercizio della professione forense nel campo del Diritto dello Sport con elevati standard professionali mediante l'approfondimento e la diffusione dello studio della materia sia sul piano nazionale che internazionale;
- operare per la soluzione dei problemi riguardanti gli Avvocati specializzati nel Diritto dello Sport e, più in generale, la professione legale;
- operare per gli Avvocati ed i Praticanti, al fine di favorire in particolare l'effettivo accesso alla professione forense nell'ambito del Diritto dello Sport e delle materie ad esso connesse;
- promuovere iniziative per l'aggiornamento professionale e la specializzazione di Avvocati e Praticanti, anche attraverso l'organizzazione – in presenza e/o on-line - di eventi formativi / seminari / convegni / workshops / webinar sia in Italia che all'estero, in collaborazione con Università, Centri Studi Privati e/o Enti italiani e stranieri aventi ad oggetto la materia del Diritto dello Sport ovvero materie ad esso connesse;
- promuovere anche l'attività di partecipazione e facilitare i rapporti con Avvocati ed associazioni professionali italiane e straniere nel campo del Diritto e del Diritto dello Sport;
- agevolare la collaborazione tra gli Avvocati che si dedicano, sia sul piano nazionale che internazionale, allo studio e alla pratica del Diritto dello Sport al fine di garantire a tutti la possibilità di agire e difendersi a tutela dei propri diritti e interessi legittimi in ogni sede, anche stragiudiziale;
- adoperarsi per la specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di Diritto dello Sport, nonché per la costante verifica di professionalità per gli iscritti cui è stato riconosciuto il titolo di specialista, dandone comunicazione agli organi designati al riconoscimento del titolo.

L'Associazione si prefigge, altresì, di valorizzare il patrimonio giuridico ed economico nella materia sportiva, la professionalità dell'Avvocato esperto di Diritto dello Sport, nonché la qualità dei servizi che lo stesso può offrire, il ruolo che lo stesso può svolgere anche all'interno delle istituzioni sportive, al fine di qualificare al meglio la professione del giurista nel mondo dello Sport e di proporre nuove soluzioni normative e regolamentari relative sia al diritto sostanziale che procedurale.

Tale scopo verrà perseguito, tra l'altro:

- favorendo la conoscenza del Diritto dello Sport, nonché delle relazioni giuridico-sportive che si sviluppano attraverso l'incontro di studiosi ed operatori;
- partecipando a tavoli di lavoro con le istituzioni sportive ed ogni stakeholder del settore dello Sport;
- in campo internazionale favorendo la nascita di analoghe associazioni di Avvocati in altri paesi, intensificando i rapporti con esse, là dove già esistono, con l'obiettivo di creare una associazione degli Avvocati e/o una platform di enti, associazioni e centri studi di Diritto dello Sport a livello internazionale, che faccia propri gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto.
- organizzando convegni, corsi professionali, manifestazioni sportive ed eventi di vario genere, anche in collaborazione con soggetti terzi, volti alla diffusione dei valori dell'Associazione.

L'Associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e dei pubblici poteri.

Nel rispetto di tale autonomia e indipendenza l'Associazione potrà comunque interloquire e collaborare con organi istituzionali nazionali, europei ed internazionali, organismi, associazioni e confederazioni sportive nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso il patrocinio per l'organizzazione delle iniziative previste nello scopo sociale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, qualora se ne verifichi la necessità, del supporto organizzativo e logistico di soggetti e/o enti, persone fisiche e giuridiche, ai fini di una migliore riuscita delle proprie iniziative e dell'ottimizzazione delle proprie risorse economiche.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare, con decisione all'unanimità, lo svolgimento di attività a carattere economico con la precisazione che i fondi reperiti andranno devoluti interamente al raggiungimento delle finalità associative.

Tutte le suddette finalità saranno realizzate anche attraverso l'attività di un Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 18.

Articolo 3 Soci

L'Associazione è composta da cinque categorie di soci: Fondatori, Aderenti, Sostenitori e Onorari.

Sono Soci fondatori e rivestono la posizione di componenti permanenti del Consiglio Direttivo i Soci: Prof. Avv. Michele Colucci, Avv. Salvatore Civile, Avv. Marco Lai, Avv. Maria Ilaria Pasqui, Avv. Giuseppe Candela.

Possono richiedere di accedere all'Associazione nelle vesti di "Socio Aderente", coloro i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense ed i Praticanti iscritti ad uno degli albi o registri professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali italiani.

Altresì, possono presentare domanda di iscrizione gli Avvocati abilitati all'esercizio della professione forense in un paese Ue, iscritti negli appositi registri professionali tenuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati presso i Tribunali italiani, nonché le Società tra Professionisti composte da Avvocati, con iscrizione in apposita Sezione, nonché gli avvocati e i praticanti stranieri.

Si definiscono "Soci Sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, che contribuiscono al raggiungimento delle finalità associative e versano la quota ordinaria. I Soci Sostenitori ovvero il proprio rappresentante in caso di persone giuridiche hanno il diritto a presenziare all'Assemblea, senza diritto di voto. Tuttavia, i "Soci Sostenitori" possono esprimere il voto, ma non godono dei diritti di elettorato passivo.

I "Soci Onorari" sono nominati dal Consiglio Direttivo tra persone che si sono distinte nel mondo dello Sport e del Diritto Sportivo, non sono tenuti al pagamento della quota, hanno diritto di voto, ma non godono dei diritti di elettorato passivo.

I Soci fondatori, Aderenti, Onorari e Sostenitori hanno la facoltà indicare il proprio status all'interno dell'Associazione, inserendo la relativa qualifica di "Socio" (con la necessaria specificazione della categoria di appartenenza) a titolo esemplificativo sul proprio curriculum, sui social networks, sul profilo email.

Articolo 4 Ammissione dei Soci e requisiti

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione e devono essere corredate dalla quota di iscrizione per l'anno in corso, utilizzando apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo (disponibile sul sito ufficiale dell'Associazione www.avvocatisport.it) allegando i documenti richiesti.

Il richiedente deve possedere il requisito del godimento dei diritti civili, deve dichiarare di condividere gli scopi statutari e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale ai fini dello svolgimento della professione di Avvocato.

Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione, comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda.

La decisione di rigetto della domanda è comunicata al richiedente a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata con la restituzione dei documenti presentati, il rimborso della quota associativa eventualmente versata e non è impugnabile; il rigetto della domanda non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda.

Articolo 5 Diritti dei soci

Tutti i Soci Aderenti, Onorari, Sostenitori e i Soci fondatori, in regola con il versamento della quota di iscrizione, ove dovuta, hanno diritto a partecipare alle assemblee sociali e godono del diritto all'elettorato passivo e attivo, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale.

Articolo 6 Onorabilità dei soci

Unitamente ai requisiti previsti all'art. 3 è richiesta ai soci, appartenenti a qualsiasi categoria, l'osservanza ed il mantenimento di un comportamento consono, decoroso e improntato al rispetto dei principi associativi e deontologici.

Non possono assumere la carica di soci, e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi), nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per reati non colposi, specificamente previsti in apposito elenco esterno al presente Statuto redatto dal Consiglio Direttivo e rivisitato con cadenza annuale.

La decadenza, nei casi di cui al comma precedente, costituisce effetto automatico al verificarsi di una delle condizioni indicate ed è comunicata dal Consiglio Direttivo, una volta venutone a conoscenza, al solo interessato nelle modalità idonee a rispettare la privacy dello stesso.

Qualora il Socio compia atti, in qualsiasi forma lesivi del buon nome dell'Associazione o che possano pregiudicare l'onorabilità e l'immagine dell'Associazione, oppure si renda autore di gravi violazioni sanzionate anche dai relativi organi disciplinari, il Consiglio Direttivo può deliberarne l'espulsione all'unanimità, previo parere motivato del Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 Quota di adesione

La quota di adesione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il versamento della quota associativa è valido per l'anno solare nel quale è eseguito.

Per coloro i quali presenteranno la prima domanda di iscrizione nei mesi di Novembre e Dicembre di ogni anno, l'iscrizione e la quota versata saranno automaticamente attribuiti all'annualità successiva.

Per il socio moroso di due o più annualità, il versamento singolo/parziale sarà sempre imputato alle annualità precedenti.

Articolo 8 Decadenza dalla qualifica di Socio

I Soci perdono la loro qualifica in caso di dimissioni, decadenza o a seguito di provvedimento disciplinare.

Ogni Socio è libero di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versare le quote sociali maturate fino alla data in cui vengono inviate le dimissioni.

La decadenza da Socio si verifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, nei seguenti casi:

- mancato versamento, entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto, della quota di iscrizione annuale;
- perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma terzo;
- sopravvenienza di situazioni di incompatibilità.
- reiterati comportamenti contrari allo spirito associativo e/o di intralcio al regolare funzionamento dell'attività sociale.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, e la relativa delibera deve essere comunicata per iscritto all'interessato a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata.

Il Socio dichiarato decaduto può impugnare il relativo provvedimento davanti al Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo articolo 20, comma 5, lettera a).

La dichiarazione di decadenza non fa sorgere il diritto alla restituzione delle quote associative fino a quel momento versate, inclusa la quota dell'annualità in corso.

Articolo 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale;
- i Coordinamenti Regionali.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è cumulabile esclusivamente con la Presidenza Onoraria. Per tutte le altre cariche vige il principio del divieto di cumulo.

Articolo 10 Assemblea

L'Assemblea generale dei Soci è convocata in sede ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci Fondatori, Onorari, Sostenitori ed Aderenti che siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione.

Fermo quanto previsto all'art. 8, l'Associazione si riserva di verificare definitivamente la regolarità del Socio nel versamento della quota associativa entro il giorno dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione;
- b) elegge il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale;
- c) elegge 8 componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, comma 4, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale;
- d) nomina i propri delegati all'assemblea di altre associazioni di cui l'A.I.A.S. faccia parte, o designa i propri candidati all'elezione di organi delle associazioni stesse;
- e) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'adesione ad altre associazioni;
- f) approva i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo.
- g) approva il bilancio di esercizio.

L'Assemblea straordinaria:

- h) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea e validità

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno, con preavviso di almeno 15 giorni. L'Assemblea procede al rinnovo delle cariche sociali in conformità del presente Statuto e del Regolamento Elettorale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in via straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo, o su richiesta scritta indirizzata al Presidente da parte di almeno un terzo dei Soci o di almeno 5 Coordinamenti Regionali o Commissioni Lavoro, mediante i relativi Coordinatori in carica.

In via straordinaria, l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio dei Probiviri, ai sensi del successivo articolo 20.

L'Assemblea deve essere convocata con avviso da inviarsi ai Soci almeno 15 giorni prima a mezzo newsletter dell'Associazione ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di iscrizione o in quello successivamente comunicato in caso di variazione dello stesso.

La convocazione deve contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e, in caso di proposte di modifica statutaria, anche il testo della modifica stessa.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita, in qualsiasi sede, con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è validamente costituita, in qualsiasi sede, qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto intervenuti. La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre due giorni da quella fissata per la prima convocazione.

Articolo 12

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale, oppure in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Presidente Onorario.

I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario Generale dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i Soci presenti.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano o altra forma di votazione prevista dal Regolamento Elettorale; non è ammesso il voto per delega se non in rappresentanza delle società di Professionisti.

Su decisione del Presidente per argomenti di particolare importanza, l'Assemblea vota a scrutinio segreto.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione.

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile e viene eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo che presentino la propria candidatura ai sensi del Regolamento Elettorale.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione, sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. In particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Segretario Generale o dal Presidente Onorario.

Articolo 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si compone di 5 componenti tra i Soci fondatori e 8 componenti elettivi, per un totale di 13 membri.

I Soci fondatori faranno parte del Consiglio Direttivo per tutta la durata dell'Associazione, salve le ipotesi di dimissioni o decadenza, tra di essi viene nominato il Presidente Onorario.

Gli 8 componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i Soci Aderenti, ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale adottato dall'Associazione.

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo i Soci Aderenti che abbiano conseguito il titolo di Avvocato ed abbiano già maturato, alla data dell'elezione, una anzianità associativa di almeno 3 anni consecutivi antecedenti all'elezione (intendendosi a tal fine inclusa l'annualità in corso al momento dell'elezione). La posizione di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la posizione di Coordinatore Regionale e di Coordinatore di Commissione di Lavoro.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all'integrazione dello stesso, per cooptazione, mediante scorrimento della lista dei Soci non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo, oppure mediante l'indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, il Segretario Generale e il Tesoriere, nonché attribuisce deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione dei Coordinatori dei Coordinamenti Regionali, qualora su decisione del Consiglio Direttivo vi sia la necessità di discutere decisioni, provvedimenti o avviare iniziative che possano avere un impatto diretto sull'attività dei Coordinamenti Regionali, fermo restando che il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria. Qualora dovessero essere trattati temi di particolare rilevanza per l'attività dell'Associazione, è facoltà del Consiglio Direttivo estendere la seduta plenaria ai Coordinatori delle Commissioni di Lavoro.

Articolo 15

Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ed in particolare:

- a) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi;
- b) adotta Circolari e Regolamenti, con efficacia vincolante per i Soci, per i Coordinamenti Regionali e per le Commissioni di Lavoro, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso;
- c) fissa l'ammontare delle quote sociali annuali;
- d) nomina il Segretario Generale dell'Associazione ed il Tesoriere, scegliendoli tra i propri componenti;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'aggiornamento della lista dei soci;
- g) delibera la decadenza o l'espulsione dei soci, sentito il Collegio dei Probiviri, nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali, ai sensi del successivo articolo 20;
- h) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- i) esprime pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente;
- j) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statuari e redige il rendiconto economico-finanziario;
- k) approva la costituzione delle Commissioni di Lavoro ai sensi dei Regolamenti associativi;
- l) convoca l'Assemblea in seduta straordinaria;
- m) stabilisce le modalità di elezione da parte dell'Assemblea degli 8 componenti elettivi che entreranno a far parte, unitamente ai Soci fondatori, del Consiglio Direttivo, in piena osservanza delle disposizioni del Regolamento Elettorale;
- n) nomina i componenti del Comitato Scientifico, composto da i presidenti e vice-presidenti delle Commissioni;

- o) approva le richieste di istituzione dei Coordinamenti Regionali rimasti eventualmente vacanti; alla scadenza del quadriennio, ovvero in caso di cessazione anticipata della carica, nomina i Coordinatori (ed i Vice Coordinatori), previa valutazione della proposta della maggioranza dei soci regionali all'uopo convocati, e vigila sulla osservanza, da parte di quest'ultimi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle carte associative.

Articolo 16

Riunioni del Consiglio Direttivo, procedure di voto e validità

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previa apposita comunicazione notificata almeno sette giorni prima, almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno cinque componenti. E' ammessa la procedura scritta o per teleconferenza delle riunioni del Consiglio Direttivo per ovviare alle difficoltà logistiche.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Onorario, o in assenza di questi dal Segretario Generale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente, nonché dai Consiglieri presenti. Tutti i verbali delle riunioni vengono pubblicati sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

Articolo 17

Segretario Generale e Tesoriere

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l'Associazione quando agisce su delega del Presidente stesso, o in caso di impedimento di questi. In tali casi assume pertanto la veste di Vice-Presidente. In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Segretario Generale lo sostituisce fino al rinnovo della carica.

Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, conserva i relativi registri e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, tutta l'attività di carattere amministrativo inerente al funzionamento dell'Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal Presidente stesso.

Il Tesoriere effettua, su delega del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell'Associazione, cura il rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione della cassa) dell'Associazione, effettua le relative verifiche sui versamenti delle quote associative, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, in collaborazione con il professionista incaricato di fornire assistenza fiscale in favore dell'Associazione. Per singole operazioni specifiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare al compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di certificato impedimento da parte del Tesoriere, o in casi di necessità e urgenza, il Presidente può, autonomamente e sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.

Articolo 18

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da esperti del diritto sportivo, scelti tra professionisti in materie giuridiche ed economiche, di riconosciuta competenza e autorevolezza. I componenti del Comitato Scientifico, ed il suo Coordinatore, sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 4 anni, salva la possibilità di presentare le proprie dimissioni o incorrere nelle decadenze ai sensi del presente Statuto. Il Comitato Scientifico, presiede a tutte le iniziative dell'Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.

Articolo 19

Le Commissioni Lavoro

Le Commissioni di Lavoro agiscono nell'ambito dell'Associazione secondo quanto stabilito all'atto di costituzione.

Ai fini della organizzazione e costituzione delle Commissioni di Lavoro, il Consiglio Direttivo adotta un apposito Regolamento e nomina il relativo Coordinatore. La carica di Coordinatore di Commissione Lavoro è incompatibile con la carica di Coordinatore Regionale.

Articolo 20 Il Collegio dei Probiviri

Fatto salvo quanto esposto dal successivo articolo 27, organo giurisdizionale dell'Associazione è il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti che permangono in carica 4 anni e nominano al loro interno il Presidente.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, tranne quella di Presidente Onorario.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio si riunisce con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due componenti effettivi.

Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un componente effettivo il Collegio dei Probiviri ne pronuncia la decadenza della carica.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) esprime pareri vincolanti in merito alla espulsione di Soci dall'Associazione, allorché la decisione sia rimessa all'Assemblea;
- b) decide sulle impugnazioni di provvedimenti di decadenza o di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) dirime tra gli iscritti e tra i Coordinamenti Regionali le controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi, con decisione inappellabile;
- d) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e delle carte associative;
- e) svolge funzioni consultive, su richiesta dal Consiglio Direttivo;
- f) decide sulle questioni attinenti la conformità allo Statuto ed ai Regolamenti degli atti o delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi Socio, nelle ipotesi previste dalle carte associative, convoca l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente. Nel dirimere la controversia, il collegio indica i criteri da seguire ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di gravi violazioni statutarie, annulla gli atti stessi. In tali ipotesi, l'organo che ha emesso l'atto di esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove occorra, dovrà dare pronta notizia ai Soci della decisione del collegio e revocare l'Assemblea.

Articolo 21 Procedura dinanzi al Collegio dei Probiviri

Nel caso di controversie di cui all'articolo 20, l'atto contenente le specifiche doglianze al riguardo deve pervenire al Collegio dei Probiviri, mediante PEC indicata sul sito istituzionale dell'Associazione, entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato dell'atto soggetto a gravame.

Il collegio dovrà pronunciarsi nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto di opposizione, anche nel caso in cui debbano essere assunti provvedimenti interlocutori o istruttori.

A richiesta anche di una sola delle parti, il Collegio dei Probiviri potrà fissare una seduta per l'audizione personale delle parti, ai fini di un tentativo di composizione bonaria; in tale eventualità dovrà essere dato a ciascuna parte preavviso di almeno dieci giorni, ed il termine di cui al comma precedente rimane sospeso.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo in via conciliativa, le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie e documenti nel termine loro assegnato dal collegio.

Scaduto il termine di cui al comma precedente, il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi, con decisione avente efficacia vincolante, nei trenta giorni successivi.

Articolo 22

Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario scegliendolo fra soggetti all'interno o all'esterno della Associazione che posseggano qualità professionali, etiche e morali di indiscusso valore e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Presidente Onorario specifiche deleghe..

Il Presidente Onorario dovrà anche garantire con la sua presenza all'interno della Associazione, il rispetto dell'indirizzo politico istituzionale della stessa e la conformità ai principi sanciti dal presente Statuto.

Articolo 23

Coordinamenti Regionali

L'Associazione favorisce lo sviluppo sul territorio di reti locali di Soci che, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'apposito Regolamento, si riuniscono in Coordinamenti Regionali. I Coordinamenti Regionali hanno facoltà di istituire al loro interno ulteriori organi, così come previsto e regolato dalle carte associative.

I Coordinamenti Regionali sono sottoposti al controllo e alla vigilanza da parte del Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione costituisce i Coordinamenti Regionali.

Ciascun Coordinamento Regionale è composto almeno da un Coordinatore e due Vice-Coordinatori. La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con la carica di Coordinatore di Commissione Lavoro.

La creazione di ciascun Coordinamento è rimessa alla valutazione ed alla decisione del Consiglio Direttivo, subordinatamente alla previa richiesta da parte dei Soci promotori che dovrà avvenire secondo le modalità all'uopo prescritte dall'Associazione nello specifico Regolamento dei Coordinamenti Regionali.

Il Regolamento dei Coordinamenti Regionali detta i requisiti per la costituzione del Coordinamento Regionale e prescrive le regole principali di funzionamento. Con propria delibera il Consiglio Direttivo procede ad approvare la costituzione del Coordinamento Regionale e nominare un Coordinatore e i Vice-Coordinatori, la durata dei quali è di quattro anni, eventualmente rinnovabili.

Articolo 24

Patrimonio ed Entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che alla stessa addivengano a qualsiasi titolo, in virtù di elargizioni, contributi, trasferimenti, cessioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di enti pubblici o privati, di persone fisiche e giuridiche, terzi e soci, dello Stato, o di organizzazioni nazionali e internazionali, ovvero a fronte degli eventuali utili derivanti dalle iniziative poste in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori, nella complessiva misura di Euro 500,00 (Euro 100,00 per ogni Socio fondatore).

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai Soci fondatori originari all'atto della costituzione, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e dalle quote associative versate da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei versamenti, contributi, donazioni ricevuti da enti pubblici, soggetti privati e terzi al fine di contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione. Il versamento della quota è dovuto per ogni anno di iscrizione all'associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota. È comunque facoltà dei Soci dell'Associazione effettuare liberi versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, nemmeno di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 25

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso ad Associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità benefiche ed in particolari progetti di sviluppo dello Sport giovanile.

Articolo 26

Entrata in vigore e norme applicabili

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai Regolamenti, alle Circolari, alle delibere e alle Linee Guida, approvati dal Consiglio Direttivo.

Per ogni altro aspetto non specificamente regolato dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci in occasione della riunione assembleare tenutasi in Genova il 18 Ottobre 2024.